FONDAZIONE PONTIROLO
ONLUS

CONTRATTO DI INGRESSO

TRA

Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale con sede ad Assago 20057 (MI) in Via Alessandro Volta n. 4, rappresentata dal Sig. Alessandro Quarta in qualità di Legale rappresentante *pro-tempore*,

E

Il/la Sig. _____ nato/a a _____ Prov. (____),

il_____, residente a _____

C.F. _____ tessera sanitaria n° _____ di seguito

denominato contraente, in qualità di: □ DIRETTO INERESSATO all'ammissione;

oppure

□ TUTORE □ CURATORE □ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

del/la Sig./Sig.ra _____interessato/a

all'ammissione, il/la quale è stato impossibilitato ad esprimere valido consenso;

oppure

□ FAMILIARE (specificare il grado di parentela) _____

rappresentante unico di tutta la famiglia che stipula il presente contratto per conto del/la Sig. _____, interessato all'ammissione il/la quale è stato impossibilitato ad esprimere valido consenso;

PREMESSO CHE

- La Fondazione è autorizzata al funzionamento e accreditata per 60 posti letto ordinari di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);
- che l'accesso alla struttura è subordinato ai criteri individuati nel "Regolamento per ammissione e pagamento retta della RSA" in vigore;
- La Fondazione nell'espletamento della *mission* Aziendale si ispira ai principi normativi nazionali e regionali, nonché ai documenti deliberati dal CDA in particolare a quelli relativi alla Politica per la Qualità e al Codice Etico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente sottoscrivendo il presente contratto accetta, per sé e/o per la persona di cui alla richiesta, il ricovero ed assume l'onere del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare egli assume l'onere di consegnare la documentazione per l'ammissione di seguito elencata:

- documento di riconoscimento con fotografia in originale o copia valida;
- codice fiscale in originale o copia;
- documenti di esenzione ticket;
- documenti di invalidità a vario titolo posseduti;
- tutta la documentazione sanitaria disponibile;
- provvedere al pagamento della retta di degenza secondo le modalità ed i tempi di cui al regolamento in vigore e **all'allegato F,** che verrà sottoscritto quale parte integrante del presente contratto;
- essere referente per ogni comunicazione riguardante l'Ospite effettuata da parte della Fondazione;
- essere referente per le comunicazioni da effettuare nei confronti della Fondazione per ogni variazione relativa a sé o all'Ospite, necessaria alla corretta gestione del presente contratto;
- dotare l'ospite del corredo personale di cui all'elenco previsto dal regolamento. I capi dovranno essere tutti contrassegnati con apposite etichette riportanti il cognome dell'ospite.
  In casi eccezionali è possibile, previo accordo con la segreteria apportare una diversa descrizione rispetto al cognome.
  Sarà cura del parente provvedere a rinnovare l'etichettatura nel tempo al fine di salvaguardare la dignità dell'ospite e facilitare le operazioni di lavaggio e stiratura garantiti dalla struttura per i capi previsti.

La Fondazione non risponde di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti di tutti gli effetti personali dell'ospite.

ART.2 OBBLIGHI DELL'AZIENDA

La RSA si impegna ad accogliere l'ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria-assistenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa Regionale in materia, dalla carta dei servizi e dal regolamento e protocolli interni, allegati al presente contratto quale parte integrante.
La RSA fornirà, in particolare, le seguenti prestazioni:

a) cancellazione dell'ospite dall'elenco del medico di medicina generale a partire alla data del suo ingresso nella RSA;
b) redazione di uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
c) redazione del fascicolo socio-sanitario nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri.
   Si informa che ogni anno, in base alle indicazioni dell'ATS, la nostra struttura provvederà alla somministrazione di vaccino antinfluenzale.
   L'ospite o il parente che non condivida tale scelta è pregato di comunicarlo a tempo debito (preferibilmente al momento dell'ingresso) al medico responsabile di Reparto.
d) altro, ad esempio:

1) assistenza medica generica e specialistica;
2) assistenza infermieristica quotidiana;
3) assistenza diurna e notturna con personale qualificato;
4) fornitura e somministrazione di farmaci;
5) fornitura e posizionamento/cambio di presidi per l'incontinenza;
6) prestazioni di fisioterapia;
7) percorso educativo e di animazione con momenti ludici e socializzanti con possibilità di effettuare eventuali uscite esterne;
8) fornitura di pasti principali, colazioni e merende e, secondo disposizione medica, diete personalizzate;
9) Servizio di pedicure e parrucchiere a pagamento;
10) Servizio di lavanderia degli indumenti personali degli ospiti a pagamento;

La Fondazione è adeguatamente assicurata per danni causati a terzi nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto; dichiara, che la cooperativa gestore dei servizi in carica attualmente "Cooperativa Sociale Elleuno – Viale Marchino, 10 – Casale Monferrato (AL)" ha stipulato idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a garanzia dei danni che possano accadere agli ospiti o a terzi derivanti dall'esecuzione del presente contratto; si impegna a mantenere nel tempo garanzie assicurative equivalenti.
La Fondazione rilascerà ad ogni ospite una certificazione annuale delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi e comunque non prima del 31/03 di ogni anno.
Per tutti i servizi forniti, la Fondazione supervisionerà che la Cooperativa Elleuno utilizzi personale qualificato o comunque adeguatamente formato.

ART. 3 SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti di camera/nucleo, sia per esigenze di salute che per esigenze organizzative interne, previa autorizzazione del Direttore Sanitario.
E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 6.

ART. 4 ASSISTENZA PRIVATA

La Casa di riposo non richiede la presenza di assistenti privati per lo svolgimento dei compiti assistenziali; qualora però il contraente, per libera scelta, decida di avvalersi di personale privato o volontari, dovrà darne comunicazione scritta agli uffici segnalando le generalità dell'assistente, come meglio specificato nell'art. 22 del Regolamento della Fondazione.

ART. 5 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal giorno di ingresso dell'ospite in RSA fino al giorno dell'abbandono della struttura causa decesso/dimissioni volontarie/trasferimento ad altra struttura/allontanamento da parte della RSA per ragioni sanitarie.
Il contratto potrà cessare nei seguenti casi:

- recesso del contraente secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Interno e art. 7 del presente contratto;
- recesso del contraente secondo quanto previsto all'art. 7;
- recesso della RSA nei casi previsti all'art. 8;
- decesso/dimissione dell'ospite;
- ogni altra causa prevista dalla legge;

Si precisa che in caso di decesso dell'ospite la salma verrà composta nella locale camera mortuaria; la Fondazione non ha affidato alcun incarico per la gestione dell'attività funebre; la scelta dell'impresa di cui avvalersi è rimessa alla libera volontà dei familiari.

ART. 6 PAGAMENTO RETTA E SERVIZI AGGIUNTIVI

Il contraente sottoscrivendo il presente contratto si impegna al pagamento di quanto segue:

- □ retta giornaliera di degenza pari a € 78,42 iva esente;
- □ deposito cauzionale pari a € 2.352,60;

Si impegna, inoltre, al pagamento degli eventuali servizi aggiuntivi che potranno essere richiesti anche successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Per servizi aggiuntivi si intendono:

- servizio di lavanderia esterna per lavaggio capi vestiario quotidiano € 43,92 iva inclusa mensili;
- servizi estetici (parrucchiera, podologa, manicure...);
- trasporto in ambulanza per pratiche di invalidità/accompagnamento c/o ATS competente;

I costi relativi ai servizi accessori, ad esclusione della lavanderia, sono variabili a seconda del tipo di richiesta.

ART. 7 RECESSO DEL CONTRAENTE.

Il contraente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 giorni.
In caso di mancato preavviso La Fondazione potrà trattenere dalla retta già incassata o dalla cauzione versata dall'ospite, i giorni di mancato preavviso.

ART. 8 RECESSO DELLA R.S.A. E MODIFICHE CONTRATTUALI.

La R.S.A. ha la facoltà di recedere nei seguenti casi e modalità:

- dalla data di ammissione dell'ospite nel caso quest'ultimo non risultasse idoneo alla vita comunitaria;
- per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano più la convivenza dell'ospite in comunità concordando con il familiare il percorso più consono alle mutate condizioni dell'ospite;
- nel caso di mancato pagamento della retta per 2 mesi consecutivi; sono fatti salvi accordi particolari concordati con la Direzione;
- nel caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili essenziali allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

Eventuali modifiche al contratto hanno efficacia solo ove apportato per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. In caso di emanazione, integrazione o modifica di normativa nazionale o regionale che incida sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi modificato ed integrato.

ART. 9 DIMISSIONI DELL'OSPITE

In tutti i casi in cui dovesse verificarsi la cessazione del contratto, la dimissione dell'ospite dovrà sempre avvenire in forma assistita e protetta.

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere in nessun modo ceduto a terzi se non in presenza di un consenso e di accordo scritto tra le parti contraenti.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

La R.S.A. si impegna a trattare i dati personali dello stipulante e dell'ospite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
A tal fine viene allegato foglio informativo e richiesta di consenso.

ART. 12 CONTROVERSIE

Il contratto ha forza di legge tra le parti.
E' inoltre possibile accedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'ATS Città Metropolitana di Milano.
In tutti i casi di controversie non diversamente componibili, concernenti la interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Milano.

Il Contraente ***Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale***

_____ _____

<u>Allegati (i seguenti documenti sono parte integrante del presente contratto):</u>

- Impegno al pagamento della retta in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto e indicazioni per la revisione annuale della stessa (All. F);
- Carta dei Servizi e Regolamento Interno.

Firma per ricevuta:

_____

FONDAZIONE PONTIROLO
ONLUS

Allegato F

IMPEGNO PAGAMENTO RETTA IN VIGORE

Reso edotto che il pagamento della retta di ricovero ai sensi dell'Articolo 433 del C.C. che testualmente dispone:

"All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

1. Il coniuge;
2. I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. I generi e le nuore;
5. Il suocero e la suocera;
6. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".

Il sottoscritto ..... in qualità di .....

nato/a a ..... il ..... Residente in .....

Via ..... n. ..... C.F. .....

DICHIARA

- Di assumere irrevocabile impegno, per se e per i propri aventi causa, che sottoscrivono congiuntamente il contratto di ingresso, di provvedere integralmente al pagamento della retta giornaliera di € 78,42 IVA inclusa dovuta come previsto dal regolamento quale parte integrante del contratto di ingresso nonché del presente allegato. La retta sarà annualmente rivista dell'indice ISTAT e qualsiasi variazione verrà preventivamente comunicata.
- Di assumere irrevocabile impegno, per se e per i propri aventi causa, che sottoscrivono congiuntamente la presente domanda, di provvedere al pagamento della retta fino alla concorrenza mensile di € ....., mentre la differenza a saldo sarà corrisposta dal Comune di ....., in conformità alla nota d'impegno allegata.

Firma impegno pagamento retta

.....

1. Il sottoscritto ..... in qualità di .....

   nato/a a ..... il ..... Residente in .....

   Via ..... n. ..... C.F. .....;

2. Il sottoscritto ..... in qualità di .....

   nato/a a ..... il ..... Residente in .....

   Via ..... n. ..... C.F. .....;

Si obbligano solidalmente ed irrevocabilmente al pagamento della retta di ricovero.

1. Firma impegno pagamento retta

.....

2. Firma impegno pagamento retta

.....

01/01/2024